

Regione Piemonte

L.R. 23-9-2003 n. 23

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

Art. 5

Riduzioni ed esenzioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;

b) autovetture adibite a scuola guida;

c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente;

c-bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (*articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"*) ⁽⁶⁾.

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle regioni, delle province e comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile ⁽⁷⁾;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera

limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad **alimentazione ibrida** continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico ⁽⁸⁾;

g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla [direttiva 94/12/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del [decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt ⁽⁹⁾;

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della [legge regionale 29 agosto 1994, n. 38](#) (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica ⁽¹⁰⁾

2-bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria ⁽¹¹⁾.

(6) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 3, L.R. 14 maggio 2004, n. 9](#).

(7) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 4, L.R. 14 maggio 2004, n. 9](#).

(8) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 4, comma 5, L.R. 14 maggio 2004, n. 9](#), poi modificata per effetto di quanto disposto dall'[art. 31, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17](#) ed infine nuovamente così sostituita dall'[art. 3, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31](#), a decorrere dal 1° aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione.».

(9) La presente lettera, dapprima aggiunta dall'[art. 11, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22](#), è stata poi sostituita dall'[art. 35, L.R. 23 maggio 2008, n. 12](#) ed infine così modificata dall'[art. 13, comma 1, L.R. 14 maggio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1 della citata legge](#)) e dall'[art. 3, comma 4, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla [direttiva 94/12/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in

vigore della legge di conversione del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e per tre annualità se l'installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la [direttiva 94/12/CE](#).».

(10) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 5, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della [legge regionale 29 agosto 1994, n. 38](#) (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.».

(11) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 2, L.R. 14 maggio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1 della citata legge](#)).